*Avv. Salvatore M.A. Spataro*
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
*Via G. Leopardi n°23 95127 Catania*
*Via G. Boner 35/B 98121 Messina*
*tel. e fax 095/383876*
*E MAIL: segreteria@studiolegalespataro.it*
*PEC: salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it*

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI

ILL.MO GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART.409 C.P.C.

della Dott.ssa Angela Maria Mosca, nata a Catania il 09/06/1965, c.f.: MSCNLM65H49C351Q ed ivi residente in via Cervignano n.11, rappresentata e difesa per mandato allegato al presente atto telematico dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro[1] del foro di Catania che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione o notificazione anche per via telematica al proprio indirizzo PEC: salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it, ovvero al numero di fax 095/383876, così indicati ai sensi e per gli effetti del DPR n. 68 del 11/02/2006, ed elettivamente domiciliato in Rimini presso la cancelleria del Tribunale adito;

*- Ricorrente -*

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t. e l'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Rimini, domiciliati ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.

*- Resistenti -*

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'INSERIMENTO A PIENO TITOLO E SENZA RISERVA NELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO - TRIENNIO 2014-2017 - DELLA PROVINCIA DI RIMINI, PER LA CLASSE DI CONCORSO DOCENTI DI SCUOLA MATERNA.

PREMESSA

La Dott.ssa Angela Maria Mosca è un'insegnante di Scuola materna, abilitata all'insegnamento giusto Concorso abilitante D.D. 04/06/1999 grazie al quale si era già inserita nelle graduatorie permanenti per la scuola dell'Infanzia nella provincia di Catania.

Il rapporto con l'Amministrazione scolastica è regolato dalle norme del vigente C.C.N.L. Scuola, nonché dalle norme di Legge applicabili.

La docente, a seguito della pubblicazione del D.M. 235/2014, con cui erano riaperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento e

[1] *CF: SPTSVT70H14C351Q.*

aggiornamento delle graduatorie per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, facendo affidamento sulla Legge 143/2004, inviava in data 08/05/2014 all'U.S.R. per l'Emilia Romagna – A.t. di Rimini, a mezzo di lettera raccomandata A/R, il modulo di domanda compilato per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Con la pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento provvisorie del Personale Docente della Scuola dell'Infanzia, avvenuta il 30/07/2014 con il Decreto Prot. N. 4998/C7, l'A.T. di Rimini, ritenuta l'inammissibilità della domanda della ricorrente, ha omesso il suo inserimento nella predetta graduatoria pubblicata.

Avverso a tale mancato inserimento, seguiva l'immediato reclamo da parte della ricorrente, inviato l'1/08/2014 tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con il quale, dopo aver fatto presente che la stessa non essendo inserita nel triennio 2011/2014 non poteva presentare la domanda con la modalità web, rivendicava il diritto al chiesto inserimento, in quanto in linea con la consolidata giurisprudenza interpretativa della Legge n°143/2004 che si esprime in termini di diritto alla permanenza in Graduatoria ad Esaurimento anche per quei docenti che per qualunque motivo abbiano omesso o dimenticato di confermare la permanenza.

Ciò nondimeno l'Amministrazione confermava l'esclusione anche in fase di redazione della graduatoria definitiva.

L'insegnante vedeva pertanto preclusa la possibilità di essere inserita in graduatoria e di ottenere una nomina di ruolo, con stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle cattedre della scuola dell'infanzia, nonché di ottenere le supplenze temporanee, con concreta lesione del diritto alla stipula del rapporto di lavoro, e rimanendo priva di occupazione.

IN DIRITTO

La condotta dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ambito Territoriale di Rimini, a causa della quale la ricorrente è stata esclusa dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'Infanzia vigenti per il triennio 2014/2017, non determina una mera adozione di atti amministrativi illegittimi, di cui si chiede la disapplicazione ai sensi di Legge, ma costituisce la grave lesione del diritto soggettivo "al lavoro" della ricorrente, in ragione della preclusa possibilità di essere occupata presso la Pubblica Amministrazione.

Secondo il recente orientamento giurisprudenziale in materia della Suprema Corte di Cassazione, il provvedimento di esclusione dalle graduatorie è

contrario alla Legge di settore e alla *ratio* stessa delle norme in materia di aggiornamento delle graduatorie.

Infatti, il comma 1 bis dell'art. 1 della Legge n°143 del 4/06/2OO4, recante disposizioni in materia di graduatorie permanenti, dopo aver precisato che "*…la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi…*", dispone con chiarezza che "*…**a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine* (quello per l'invio della domanda di aggiornamento, *ndr*), è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione**…*".

Il D.M. n° 235/2014 (del quale si chiede la disapplicazione in aprte qua), così come i precedente Decreti Ministeriali, nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle G.a.E. del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, ha omesso di prevedere, contrariamente alle previgenti disposizioni di Legge in materia, la possibilità di reinserimento, nella rispettiva fascia e graduatoria, di coloro che in occasione dei precedenti aggiornamenti non avevano prodotto la relativa domanda ed erano stati cancellati dalla rispettiva graduatoria.

Pertanto, sembrerebbe proprio in tale omissione da rinvenire la causa dell'illegittima esclusione della ricorrente dalla vigenti graduatorie ad esaurimento, sennonché è lo stesso Decreto Ministeriale n°235/2014 che, nelle sue premesse, richiama interamente la Legge n°143/2004, da ritenersi integrativa rispetto a quanto prescritto dallo stesso D.M., ivi comprese la richiamata disposizione contenuta al comma 1 bis dell'art.1, che disciplina il reinserimento nella graduatoria a domanda dell'interessato.

Quindi, la suddetta norma di rango primario, seppur ha inteso stabilire la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per quei docenti che, per qualunque ragione, hanno dimenticato di presentare la domanda di aggiornamento, ha comunque, con altrettanta chiarezza, voluto limitare gli effetti di tale sanzione al solo periodo di vigenza delle graduatorie formatesi a seguito dell'omesso aggiornamento.

Difatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, ed indetto il nuovo procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti (graduatorie permanenti o le nuove g.a.e., *ndr*) che ai precedenti aggiornamenti, non presentando la relativa domanda, hanno subito la sanzione del depennamento, **ai sensi del primo comma bis dell'art. 1 della Legge n°143/2004 posso chiedere "*…il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione…*"**.

Inoltre, è evidente come il mancato reinserimento in graduatoria della ricorrente non può trovare giustificazione neppure con la pretestuosa motivazione della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

La Legge n° 296/2006, la quale al suo comma 605, lett. c) dell'art. 1 dispone che "*…le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono **trasformate** in graduatorie ad esaurimento…*", rinviene la sua *ratio* nella necessità di interventi che "*…consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione…*" attraverso "*…la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età' media del personale docente…*".

Pertanto, è chiaro come l'intervento realizzato, in tale occasione, dal Legislatore, al fine di raggiungere i suddetti obiettivi di riduzione del precariato, sia circoscritto ad una mera **trasformazione** delle graduatorie da permanenti (aperte) ad esaurimento (chiuse) in maniera tale da bloccare l'inserimento di **nuovi** aspiranti a partire dal 2007, senza in alcun modo voler penalizzare, al tal punto da non poter più essere riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti, coloro che già erano inseriti nelle graduatorie, ma per un qualsiasi motivo abbiano omesso uno o più aggiornamento; invece appare molto più ragionevole, oltre che rispettoso della lettera della più volte richiamata Legge n°143/2004, intendere la sanzione del depennamento limitata alla sola vigenza delle graduatorie formate sulla scorta dell'aggiornamento tralasciato.

Inoltre, la prospettiva dell'esaurimento delle graduatorie non può giustificare la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di un'omissione non consapevole (vedi in proposito Sent. Tar Lazio n. 27450 del 21/07/2010; Ordinanza Tribunale Rimini 19/11/2012; Ordinanza Trib. Cagliari 27/07/2012; Sentenza Tar Lazio n. 31949 del 30/08/2010; Ordinanza Trib. Siracusa proc. n. 2414/2011 R.G. e molte altre ancora).

In conclusione sul punto, va detto che il D.D.G. del 16/03/2007, il primo a disporre l'aggiornamento delle graduatorie dopo la loro trasformazione da

permanenti ad esaurimento, al comma 3 dell'art. 1 prevede, correttamente, che "*…a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine,* ***è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione****, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria…*", formulazione, che richiama quanto previsto dalla Legge n° 143/2004, ma poi colpevolmente tralasciata nei successivi D.M. che indicevano le procedure di aggiornamento, da cui l'illegittimità del mancato reinserimento della ricorrente.

A conferma della bontà delle argomentazioni offerte, fra la tanta giurisprudenza formatasi in materia (All. xxx), vale la pena menzionare l'Ordinanza n°3739 del 19/11/2012 emessa da codesto On.le Tribunale, nella quale il Giudice del Lavoro per una fattispecie esattamente identica a quella che concerne l'odierna ricorrente, faceva proprie le argomentazioni espresse dal G.A. della sez. 3ª bis del T.A.R. del Lazio nella Sentenza n° 27450 del 21/07/2010, con la quale si annullava il D.M. 42/2009 nella parte in cui stabiliva la cancellazione dei docente dalle graduatorie, in caso di mancata presentazione della domanda di permanenza, "*…con carattere peraltro di definitività…*".

Infatti, secondo la prospettazione del T.A.R., **siffatta cancellazione non trova "*…un qualche fondamento positivo nella successiva legislazione intervenuta in tema di graduatorie permanenti, e specificamente nell'art. 1, comma 607, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), essendosi tale norma limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico sull'istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994…*"**.

Alla luce di ciò, il G.L. del Tribunale di Rimini, rilevato il "*…palese contrasto con la chiara disposizione di legge di cui all'art. 1 comma 1 bis L. 143\2004, così come correttamente interpretate dal Giudice Amministrativo…*" del D.M. con cui veniva disposta la procedura di aggiornamento delle graduatorie (nella fattispecie il n° 44/2011, ma del tutte analoghe considerazioni valgono per l'attuale D.M. n° 235/2014, *ndr*), stabiliva che "*…**deve essere pertanto disapplicato nella parte in cui non consente a coloro che sono stati cancellati dalla graduatoria di esservi reinseriti**…*".

Inoltre, concludendo sul punto, è d'obbligo evidenziare come la ricorrente, dott.ssa Angela MOSCA, inserita per il precedente a.s. 2013/2014 nella

graduatoria di II fascia per la scuola dell'Infanzia nella provincia di Forlì con **punti 64**, qualora fosse stata, come chiesto nella domanda di aggiornamento inviata, reinserita nella Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Rimini, alla luce del punteggio pari a 34 dell'ultimo docente nominato per il conferimento di incarico a t.d. per la Scuola dell'Infanzia nella predetta provincia di Rimini, **si può con certezza affermare che la ricorrente avrebbe, in ragione del maggior punteggio posseduto, conseguito l'incarico annuale.**

Pertanto, apparendo del tutto evidente l'illegittima lesione del diritto della ricorrente, dott.ssa Angela Maria Mosca, provocata dalla condotta delle Amministrazioni resistenti, si ritiene, essendocene i presupposti, che codesto On.le Tribunale debba disporre, in favore della ricorrente, il chiesto reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/2017.

----====○○○◇○○○ ====----

Per tutto quanto sopra esposto,

SI CHIEDE

che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis ed esperiti tutti gli incombenti di rito, accertata l'illegittimità dell'esclusione subita dalla ricorrente, disponga l'immediato reinserimento della dott.ssa Angela Maria Mosca nelle Graduatorie ad Esaurimento per la scuola dell'Infanzia del triennio 2014/2017 della provincia di Rimini, e ciò anche previa disapplicazione e/o annullamento delle eventuali disposizioni del D.M. 235/2014 che si pongano in contrasto con la piena realizzazione del diritto leso, con la conseguente rettifica delle relative graduatorie;

CONDANNI

le Amministrazioni resistenti al chiesto reinserimento della dott.sa Angela Maria MOSCA nelle Graduatorie ad Esaurimento per la scuola dell'Infanzia del triennio 2014/2017 della provincia di Rimini, nonché all'adozione degli atti tutti che siano effetto del predetto reinserimento, ivi compreso il suo reclutamento ove di ragione e spettanza.

Tutto ciò oltre alla refusione delle spese, delle competenze e degli onorari della procedura per averne dato ingiustamente causa e con riserva di separata azione per il risarcimento del danno per mancato esercizio dell'autotutela e per l'equivalente lucro cessante.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente lite ha valore indeterminato, ma la ricorrente non lavora e non produce alcun reddito, sicché versa nelle condizioni di Legge per beneficiare dell'esenzione dal versamento del C.U., come da allegata autocertificazione.

Si fa riserva di ogni altro dedurre e documentare anche all'esito delle avversarie difese.

Non si rileva, invece, la necessità di far richiesta di prova orale diretta, stante l'evidenza documentale che non lascia adito a dubbi circa la prova delle circostanze di fatto e di diritto dedotte, essendo, infatti, del tutto evidente l'illegittimità del mancato reinserimento della ricorrente nelle G.A.E. per la provincia di Rimini.

Con riserva tuttavia di prova contraria, all'esito delle avverse difese.

Si producono i seguenti documenti:

1. C.C.N.L. Scuola vigente;
2. Graduatoria permanente definitiva per la provincia di Catania dove la ricorrente era inserita;
3. Decreto Ministeriale n° 235/2014;
4. Domanda d'inserimento per le G.a.E. triennio 2014-2017 per la provincia di Rimini;
5. Richiesta formale di reinserimento in G.a.E. del 07-05-2014 allegata al modulo di domanda;
6. Reclamo della ricorrente avverso il mancato reinserimento in G.a.E. del 31/07/2014;
7. D.D.G. del 16/03/2007;
8. Inclusione della ricorrente in Graduatoria d'Istituto per il 2011;
9. Inclusione della ricorrente in Graduatoria d'Istituto per il 2014;
10. Punteggio ultimo nominato a Tempo determinato per la scuola d'infanzia nella provincia di Rimini per l'a.s. 2014-2015;
11. Ordinanza del Tribunale di Rimini n° 3739 del 19/11/2012;
12. Giurisprudenza.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Catania-Rimini, data del deposito in Cancelleria

Avv. Salvatore M.A. Spataro

Mandato

La sottoscritta, Angela Maria Mosca, nata a Catania il 09/06/1965, residente in Catania via Cervignano n.11, in relazione al procedimento di Lavoro da intraprendersi nei confronti del M.I.U.R., ed altri, nomino e costituisco mio procuratore e difensore l'Avv. Salvatore M.A. Spataro del foro di Catania al quale conferisco ogni facoltà di Legge, ivi compresa la possibilità di proporre domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa, eleggendo domicilio in Rimini presso la cancelleria del Tribunale adito.

Mosca Angela Maria

# IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

in composizione monocratica in funzione di

RGL 2014/1038

CRONOL

## GIUDICE DEL LAVORO

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 163, 409, 415 e 416 c.p.c.;

**FISSA**

alle ore 10,00 del giorno **17 FEBBRAIO 2015** l'udienza di discussione, in cui le parti compariranno di persona ovvero tramite procuratore generale o speciale, informato dei fatti di causa;

**INVITA**

il convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.;

**DISPONE**

che il ricorso e questo decreto, entro trenta giorni dal deposito, siano a cura del ricorrente notificati a controparte.

Rimini, 22/10/2014

**IL GIUDICE**
**Lucio ARDIGO'**

*Il Funzionario Giudiziario*
*Susanna Ceccolini*

TRIBUNALE DI RIMINI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23 OTT 2014
da Il Funzionario Giudiziario
Susanna Ceccolini
CANCELLIERE

TRIBUNALE DI RIMINI